PROGETTO DI STATUTO DELLA SOCIETÀ [MANSUETO PEZZALI]

Mansueto Pezzali

PROGETTO

DI

STATUTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1.

Alfine di agevolare e affrettare il trasporto d'ogni sorta di merci da Genova, Torino ed altri luoghi del Piemonte, nei Ducati di Parma, Reggio e Modena, è istituita in Parma una Società, la quale servendosi della strada ferrata sino ad Alessandria, o Valenza, poi pel fiume Po, trasporterà le merci ai luoghi antidetti.

(Art. 2.)

Questa Società è *anonima per azioni*, ed è retta dall'articolo 1814 e seguenti del Codice civile Parmense.

Art. 3.

Il fondo Sociale è fissato a 40,000 franchi.

Art. 4.

Il numero delle azioni è di dugento; perciò ciascuna di franchi 200.

Art. 5.

Raccolte dugento firme di Socii, ciascuno rimane irretrattabilmente obligato al versamento dell'azione.

Art. 6.

Sino a che sia compiuto il pagamento delle 200 azioni, saranno versate nelle mani di un banchiere o altra persona; per essere poi passate nelle mani di coloro che l'intera Società destinerà a provedere ai mezzi necessarii ad attivare l'Impresa.

Art. 7.

La Società intera fisserà nella sua prima adunanza il termine perentorio entro il quale ciascun Socio dovrà versare il prezzo dell'azione, e la persona nelle cui mani dovrà essere fatto il versamento, passato il quale, e non fatto, potrà l'Azionista essere escluso dalla Società, o costretto all'adempimento della sua obligazioue pei modi legali.

Art. 8.

La Società potrà essere sciolta ne' tempi e modi preveduti nel presente Statuto.

ART. 9.

Non potrà essere fatta cessione delle azioni a chicchesia se non sia approvata dal Consiglio d'Amministrazione di cui più oltre.

Al qual fine il Socio, che vuol operare la cessione, dovrà indicare al Consiglio d'Amministrazione il nome del cessionario: ed ottenerne l'approvazione per iscritto.

ART. 10.

Gli acquirenti di azioni hanno gli stessi diritti che i Socii cedenti: come ne assumono le obbligazioni stesse.

ART. 11.

Pel caso di morte di alcuno de' Socii, la Società ha il diritto di acquistarne l'azione o le azioni rimborsando agli eredi la somma capitale, e il dividendo a cui avrebbe avuto diritto il Socio defunto allo spirare dell'anno in cui avvenne la morte.

ART. 12.

L'Amministrazione della società si compone:
di un Direttore — di sette Azionisti
di un Segretario — di un Cassiere.

Art. 13.

Il Direttore avrà la rappresentanza generale sì giudiziale che stragiudiziale della Società: terrà la corrispondenza: conchiuderà contratti: reggerà tutto l'andamento dell'Impresa.

Art. 14.

Il Direttore potrà convocare la Società ogniqualvolta lo creda opportuno per gravi communicazioni o consiglio.

La convocazione sarà domandata al Presidente il quale la intimerà per iscritto a ciascun Socio.

Art. 15.

La carica di Direttore sarà assunta per anni sei dal Promotore della presente Società, *Mansueto Pezzali.*

Dopo questo corso di tempo la Società delibererà se debba essere confermato o sostituito.

Art. 16.

Il Direttore non potrà mai ricusarsi di eseguire una deliberazione presa dall'intera Società: come non potrà ricusarsi di sospendere un'operazione qualsivoglia risguardante all'Impresa, la qua-

le sia deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, purchè questo gli sia significato per iscritto.

ART. 17.

Nel caso che il Direttore manchi per qualunque cagione, o sia assente, il Consiglio d'Amministrazione sceglie dal suo seno chi debba sostituirlo fino al suo rimpiazzo o ritorno.

ART. 18.

Il Direttore non può allontanarsi dal suo Ufficio, se non preavisandone il Consiglio d'Amministrazione.

ART. 19.

La nomina delle persone di servizio, come barcajoli, agenti, e simili sono fatte dal Direttore, ed approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 20.

La destituzione o sostituzione delle persone indicate nel precedente articolo sarà pronunciata dal Direttore.

Esse però potranno appellare al Consiglio d'Amministrazione.

**

Art. 21.

Il Direttore non potrà promovere o sostenere alcun giudizio, nè concludere transazioni se non coll'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

Questa autorizzazione potrà essere data per iscritto.

Se si tratti di transazioni, l'autorizzazione ne esprimerà i termini.

Art. 22.

Il Direttore avrà un tanto per 100 sui profitti dell'Impresa.

Questo verrà fissato dalla Società nella sua prima adunanza.

Art. 23.

Sarà rimborsato, sovra nota e prove che presenterà ogni tremestre, delle spese che potesse aver fatte sì per viaggi che per altro, a motivo delle sue incumbenze.

Art. 24.

Ogni anno, nel mese di maggio, sarà tenuta un'union generale de' Socii, nella quale il Direttore darà conto del suo operato; farà relazione dello stato dell'Impresa; della condotta degl'im-

piegati ed inservienti; esporrà la situazione di Cassa; proporrà que' mutamenti ed agginnte che crederà utili alla prosperità dell' Impresa.

Art. 25.

I sette Azionisti di cui è detto nell' articolo 12 comporranno *un Consiglio d'Amministrazione.*

Art. 26.

L' Ufficio del Consiglio d' Amministrazione è: sopravegliare le operazioni del Direttore; farsi presentare la corrispondenza; conoscere lo stato di Cassa; recarsi sui luoghi ove la Società abbia ufficio o stabilimento per vedere la condizione delle cose e il modo di servizio.

Art. 27.

Al Consiglio d' Amministrazione è attribuito il diritto di cui all' articolo 14 ove lo giudichi necessario per l' interesse della Società.

Art. 28.

Il Consiglio d' Amministrazione sarà scelto tra i Soci azionisti e sarà rinovato ogni anno.

Potranno però alcuni, e anche tutti, essere rieletti.

ART. 29.

Al Consiglio d'Amministrazione è attribuito la facoltà di dimettere dall'impiego il Segretario, ed il Cassiere; ma non lo potrà che per gravi motivi che saranno dichiarati per deliberazione scritta.

ART. 30.

Contro tale delibera potrà l'impiegato dimesso aver ricorso alla Società intera, la quale in adunanza generale giudicherà sulla deliberazione presa dal Consiglio d'Amministrazione, rivocandola per affatto, o temperandola per quella maniera che stimerà del caso.

ART. 31.

Il Cassiere non potrà ricusarsi alle verifiche che fossero domandate dal Direttore o dal Consiglio d'Amministrazione.

Questo però avrà obligo di farne una ogni mese: stendendone processo, del quale potrà prendere communicazione ciascun Socio in ogni tempo.

ART. 32.

Il Consiglio d'Amministrazione non potrà sospendere o impedire la gestione e le risoluzioni del

Direttore se non deliberando a pluralità di voti, e col concorso almeno di cinque de' suoi membri.

ART. 33.

Entro tre giorni dalla intimata sospensione, il Consiglio d'Amministrazione dovrà, udito il Direttore, dichiarare se debba o no aver luogo l'operazione, o esserne riferito alla Società.

ART. 34.

Eccettuato il caso contemplato dall'art.° 32, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare per tre soli de' suoi membri.

ART. 35.

Il Cassiere non farà pagamenti che per ordine del Direttore.

ART. 36.

Il Segretario risiede presso il Direttore e compie a tutti gli uffizii a cui esso lo destina.

ART. 37.

La prima adunanza sarà convocata dal Direttore Promotore della Società.

In questa sarà, per prima cosa, proceduto alla nomina di un Presidente.

Art. 38.

Il Presidente presiede qualunque adunanza: riceve le communicazioni de' Socii assenti: le istanze di cui è detto negli articoli 14, 27, 30, 33: convoca i Socii, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Esso rimane in carica per un anno, ma può essere rieletto.

Art. 39.

Nella prima adunanza generale, saranno fissati gli stipendii del Segretario, del Cassiere e di tutti gl' inservienti.

Essi non correranno però se non dal giorno in cui si darà principio all' Impresa.

Art. 40.

A provedere attrezzi, oggetti, locali ed ogni cosa necessaria allo stabilimento e andamento dell' Impresa sarà destinato un Comitato di tre persone scelte tra i Socii, le quali procederanno in tutte le operazioni insieme al Direttore;

Esse renderanno conto alla Società del loro operato, e dello speso.

Art. 41.

In caso di dissidio tra il Direttore e il Comitato intorno le operazioni antidette, deciderà il Consiglio d'Amministrazione; al quale ne sarà fatto rapporto.

Art. 42.

Per altro Comitato di tre persone, da sceglier-si come nell'art. 40, saranno distesi i regolamenti interni di servizio non tanto per gli uffizii che per tutto ciò che riguarda il corso dell'Impresa.

Art. 43.

A rendere legale qualunque adunanza de' Socii, compresa l'annuale, basterà un quarto del numero de' Socii.

L'invito all'adunanza sarà fatto a tutti.

Art. 44.

I Socii assenti potranno per iscritto o per mandatario, fare all'adunanza generale quelle proposte che crederanno utili all'Impresa.

Le proposte saranno lette dal Presidente, e saranno prese in considerazione dai Socii presenti.

Art. 45.

Il Segretario dell' Amministrazione è Segretario di tutte le adunanze che sieno tenute dalla Società; e nel caso che non potesse per qualsivoglia motivo, l' adunanza lo nomina dal numero dei Socii presenti.

Art. 46.

Nell' adunanza che, secondo l' articolo 24 sarà tenuta nel mese di maggio, la Società, dietro i rapporti del Direttore e lo stato delle cose, fisserà il dividendo o quota de' profitti dovuti a ciascun Socio.

Art. 47.

Se il bene e la necessità dell' Impresa lo consiglino, potrà essere deliberato dalla Società che non abbia luogo la divisione de' profitti: destinandoli invece a far fronte ne' bisogni, o ad allargare le speculazioni.

Art. 48.

Nella prima adunanza della Società sarà lecito ad ogni Socio il proporre que' mutamenti al presente progetto che crederà utili o necessarii, intorno i quali dovrà la Società deliberare.

Art. 49.

L' Ufficio centrale dell' Amministrazione è in Parma.

Art. 50.

Data esecuzione all' articolo 40, sarà disteso rigoroso inventario di tutti gli oggetti ed attrezzi, e depositato all' ufficio centrale.

Tale incarico è affidato alle stesse persone di cui è detto nell' articolo 40.

Art. 51.

La Società non fissa il termine della sua durata.

Essa potrà cessare ogniqualvolta i Socii lo delibereranno, e l' Impresa presenti o faccia temere un danno anzichè un profitto.

Art. 52.

La deliberazione antidetta potrà essere presa in qualunque tempo: ma la cessazione non avrà luogo che in quel tempo che la Società giudicherà conveniente per gl' impegni assunti coi terzi.

Art. 53.

Nel caso di scioglimento della Società, questa nominerà cinque Socii per procedere alla liquida-

zione de' conti, ed alla vendita di tutti gli oggetti inservienti all'Impresa.

Art. 54.

Terminata la liquidazione, ed approvata dalla Società; compiuta la vendita di cui nell'articolo precedente è dato il conto, la somma residua sarà distribuita ai Socii in proporzione del numero delle azioni di cui ciascuno sarà proprietario.

Art. 55.

Costituita la Società ne sarà celebrato atto pubblico, nel quale sarà inserito il presente statuto.

Art. 56.

La Ditta Sociale sarà: *Società anonima per trasporti di merci dal Piemonte ne' Ducati di Parma e Modena.*

A far chiaro e dimostrare il fondamento del presente progetto si soggiungono:

Uno specchio delle spese per lo Stabilimento e la manutenzione dell' Impresa;

Alcuni dati statistici.

SPESE DI STABILIMENTO

Per la costruttura di cinque bucentori o barche della portata di *quintali* 400 per ciascuna, munite di piccoli batelli . . . . *Ln.* 20,000.

Per quattro cavalli per fare ascendere le barche vuote. . . . . » 1,000.

Per ammobigliamento degli ufficii. » 1,500.

In tutto . . . *Ln.* 22,500.

Il fondo residuo della messa sociale, che rimane di 17,500 servirà alle spese ed eventi a cui è da far fronte per l' andamento dell' Impresa sino a che questa abbia dato i suoi frutti.

SPESE DI MANUTENZIONE

Salario a dieci uomini pel servigio delle barche a 2 franchi per ciascuno . . . . *Ln.* 7,320.
Al Cassiere . . . . » 1,000.
Al Segretario . . . . » 1,000.
Sostenimento pei quattro cavalli . » 2,500.

In tutto . . . *Ln.* 11,820.

DATI STATISTICI
INTORNO LA RIUSCITA O PROFITTO DELL' IMPRESA

Dalle statistiche delle diverse Dogane dello Stato si trova che nel Ducato di Parma arrivano ogni anno da Genova e Torino tra ogni sorta di merci non meno . . . . *quintali* 30,000.
Nel Ducato di Modena. . . . » 8,000.

In tutto . . . *quintali* 38,000.

Per camminare più sicuri nel calcolo si presume, e la presunzione è certamente al di sotto del

vero, che la nostra Impresa ottenga la condotta della metà, che val dire . . . . *quintali* 19,000.

Presentemente le condotte di merci da Genova e Torino a Parma, costano

Nei mesi d'inverno

per ogni *quintale* . . . *Ln.* da 7. 00. a 9. 00.

Nei mesi d'estate

per ogni *quintale* . . . » da 6. 00. a 6. 50.

A Reggio

per ogni *quintale* . . . » da 8. 50. a 9. 00.

A Modena d'estate

per ogni *quintale* . . . » da 9. 00. a 10. 00.

A Modena d'inverno

per ogni *quintale* . . . » da 10. 00. a 12. 00.

A riuscire certamente nell'Impresa, ed ottenere un maggior numero di condotte, pare al Promotore della Società che si potrebbe fissare la tassa per ogni *quintale* a . . . . *Ln.* 4. 50.

Questa tassa è fissata su questi calcoli.

Per spese da Genova o Torino fino ai luoghi di carico in Po a Valenza o Pavia, per le merci di Milano e Svizzera, il *quintale* . . . *Ln.* 2. 00.

Per altre spese, dal discarico dalle barche alle destinazioni diverse . . » 1. 00.

In tutto . . . *Ln.* 3. 00.

Così rimane all' Impresa *Ln.* 1. 50 per ogni *quintale:* pel noleggio delle barche e spese di amministrazione, che sopra 19 mila *quintali*, che abbiamo supposto superiormente, producono un incasso di . . . . *Ln.* 27,500.

Dalla qual somma sottraendo le spese vive, come è detto innanzi che sono di circa . . . . » 11,820.

rimane alla Società un incasso netto di *Ln.* 15,680.

Il quale incasso può dirsi ingente tanto se si guardi al fondo che fa mestieri per le spese, che al fondo sociale.

A questi calcoli, a tali supposizioni, si possono aggiungere, siccome eventi di grande probabilità: 1.° carichi di merci nell' ascesa che faranno le barche da Colorno a Brescello, punti dello sbarco, tra i quali, e il luogo di carico, sono molti e popolosi paesi; 2.° i trasporti sì per la discesa che per l' ascesa per commissioni dei Paesi oltre Parma, Reggio e Modena; e così bassa Lombardia, Brescia, Ferrarese e Venezia.

PIANTA

dell'Esposizione Industriale Italiana in Milano

1871.

Scala 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M.